

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

20/09/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE	4
Governatori, conti a posto o niente ricandidatura	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	6
Debito della sanità in Puglia e Tirrenia: è forcing al Senato	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	7
Conti in rosso per gli ex enti inutili	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	8
Più «elasticità» sugli organismi di valutazione	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	9
Stop a compensi aggiuntivi	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	10
Il sindaco non può bloccare l'antenna di telefonia mobile	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	11
Appalto annullabile anche dopo l'aggiudicazione	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	12
I tempi lunghi non vengono per nuocere	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	14
«Tagli all'Irap possibili solo con risparmi di spesa»	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	16
Tre tappe per arrivare al fisco federale	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	19
La categoria catastale fa scattare il prelievo Ici	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	21
La pertinenza va individuata	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	22
Il ravvedimento taglia le sanzioni	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	24
La scadenza per l'invio trascina anche l'Ici	

20/09/2010 Il Sole 24 Ore	25
Unico vuole valori aggiornati	
20/09/2010 Il Sole 24 Ore	27
Per i contributi del fondo Unrra domande fino al 30 settembre	
20/09/2010 La Stampa - NAZIONALE	29
La cedolare secca sugli affitti dà slancio al mercato della casa	
20/09/2010 Il Giornale - Nazionale	30
La casta mantiene trecentomila consulenti	
20/09/2010 Il Tirreno - Nazionale	32
Vincolo assurdo, noi non ci stiamo	
20/09/2010 Corriere Economia	33
Molise: soldi pubblici, affari privati	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

20 articoli

Governatori, conti a posto o niente ricandidatura

Inleggibile chi non certifica i numeri della Sanità. E solo i «virtuosi» potranno ridurre Irpef e Irap
Mario Sensini

ROMA - Autonomia impositiva sì, ma non a danno dei contribuenti. I governatori delle Regioni avranno la possibilità di manovrare le tasse a carico di cittadini e imprese, ma solo rispettando precise condizioni. Chi sarà più bravo a gestire la spesa, ottenendo risparmi rispetto al costo standard delle funzioni che sarà stabilito, potrà ridurre le addizionali Irpef e Irap, mentre chi sforerà il tetto sarà costretto ad aumentarle. L'intenzione del governo è quella di innescare tra le Regioni una concorrenza fiscale virtuosa, prevedendo persino di attribuirgli le deduzioni fiscali sui carichi di famiglia oggi concesse direttamente dallo Stato, tutelando però i cittadini. Proprio per questo, oltre a fissare regole ferree sull'autonomia fiscale, il governo sta mettendo a punto un altro specifico meccanismo di garanzia. Un nuovo decreto di attuazione del federalismo con un sistema di premi e penalizzazioni che, per gli amministratori locali, potrà anche determinare per legge il «fallimento politico» e la loro inleggibilità.

Un governatore che sei mesi prima della scadenza del proprio mandato non presenterà i conti certificati della sanità della propria Regione non potrà, ad esempio, ricandidarsi alle elezioni. Ci saranno sanzioni «politiche» anche per i sindaci e i presidenti di provincia incapaci di gestire i propri bilanci, e il meccanismo non riguarderà solo gli eletti, ma anche i dirigenti delle aziende locali. Come i direttori generali delle Aziende sanitarie, che potranno essere sanzionati in caso di ritardata presentazione dei bilanci. Se poi i conti delle aziende sanitarie si rivelasero falsi, incompleti o inattendibili, come spesso accade oggi, secondo il governo ne pagherebbero le conseguenze anche i revisori contabili. Accanto alle sanzioni, tra le quali c'è anche il «potere sostitutivo» riservato al governo nei confronti degli amministratori locali, ci saranno meccanismi premiali per i Comuni, le Province e le Regioni più assennati. I sindaci, ad esempio, avranno dei bonus legati all'emersione dell'evasione fiscale nel loro territorio, mentre i governatori più abili nella gestione della spesa per le infrastrutture potranno ricevere delle quote aggiuntive di fondi Fas per realizzare opere pubbliche.

Il testo del nuovo decreto è in via di definizione e dovrebbe essere pronto in un paio di settimane. Domani, intanto, il governo presenterà ai governatori i nuovi paletti sull'autonomia impositiva e i criteri per calcolare il costo standard delle funzioni delle Regioni, essenzialmente la sanità. La base di riferimento saranno le cinque regioni che offrono servizi efficienti senza sfondare la spesa (oggi solo Marche, Umbria e Lombardia, ma i calcoli si faranno sul 2011). Giovedì i due decreti saranno all'esame della Copaff, la Commissione paritetica tra governo ed enti locali, e la prossima settimana arriveranno al Consiglio dei ministri per essere approvati e inviati al Parlamento.

I vincoli alla manovrabilità delle tasse regionali scaturiscono anche dalle pressioni esercitate nei giorni scorsi dai sindacati sul governo. Così, a fronte di margini di manovra ben più ampi sulle tasse (le addizionali Irpef, oggi bloccate all'1,4%, potranno salire fino al 3%), ci saranno regole inderogabili da seguire. Si potrà ridurre e anche azzerare l'Irap alle imprese solo se l'addizionale Irpef gravante sui cittadini non sarà ad un livello superiore all'1,4%. Viceversa, non si potrà alzare l'Irpef se si è ridotta l'Irap. Per incentivare la lotta all'evasione, inoltre, le Regioni avranno il 25% del gettito Iva nazionale, non più calcolato a consuntivo sui dati Istat, bensì sull'imposta effettivamente riscossa nella Regione, e lo stesso principio si applicherà alla compartecipazione al gettito Irpef. Anche questo, nei piani del governo, servirà ad incentivare la concorrenza fiscale tra i territori e favorire la discesa delle tasse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I decreti sul federalismo

Federalismo demaniale

1 Già approvato, prevede il passaggio dei beni del Demanio a Regioni, Province e Comuni

Roma Capitale

2 Anche per questo decreto, che stabilisce il nuovo assetto istituzionale e le prerogative di Roma Capitale l'iter è concluso

Fisco autonomo dei Comuni

3 Il decreto varato dal governo che attribuisce ai Comuni le imposte sulla casa, è atteso dal Parlamento per il parere

Costi standard Province e Comuni

4 Il decreto con i criteri per calcolare i costi di Comuni e Province, dopo l'ok del governo, è atteso alla Bicamerale

Fisco autonomo Regioni e Province

5 Ai governatori delle Regioni è stata presentata una bozza del decreto. Il via libera di Palazzo Chigi è atteso tra dieci giorni

Costi standard Regioni

6 Il decreto, presentato ancora in bozza alle Regioni, deve essere ancora emanato dal Consiglio dei Ministri

Premi e sanzioni per gli amministratori locali

7 Il decreto allo studio del governo è la vera novità che sta prendendo corpo nell'attuazione del federalismo fiscale. Servirà a responsabilizzare gli amministratori locali e ad offrire più garanzie ai cittadini-elettori. Premi per chi spende bene, sanzioni pesanti per gli amministratori locali incapaci o inadempienti. In casi specifici è prevista la loro ineleggibilità e l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del governo centrale

25% la parte del gettito Iva nazionale che andrà alle Regioni 1,4% il tetto di Irpef oltre il quale non si potrà ridurre l'Irap

Agenda del Parlamento. Varo del DI 125

Debito della sanità in Puglia e Tirrenia: è forcing al Senato

Roberto Turno

È corsa contro il tempo in Parlamento per il varo del decreto legge 125 su Tirrenia, pedaggi autostradali e proroga del piano di rientro dal debito sanitario per la Puglia, che altrimenti rischia di incappare in pesanti sanzioni. Il decreto, che scade il 5 ottobre, dunque tra sole due settimane, è atteso da domani in aula al Senato, corredato da valutazioni tecnico-finanziarie poco favorevoli del servizio del bilancio di palazzo Madama. In aula si annuncia un vero e proprio forcing per trasmettere subito il testo alla Camera che, a sua volta, avrà poco più di sette giorni per licenziarlo senza modifiche, pena la decadenza del decreto.

Alle prese con l'esame e il voto dei bilanci miliardari delle rispettive Camere di appartenenza, deputati e senatori questa settimana non sembrano attesi da grandi fatiche legislative, come già sette giorni fa dopo le lunghe vacanze estive. A fare da bilancia sarà infatti ancora una volta la situazione politica, in attesa delle comunicazioni del presidente del Consiglio in aula alla Camera la prossima settimana sui punti programmatici dell'agenda di governo.

La sessione autunnale parte insomma necessariamente con il freno tirato da un punto di vista legislativo. Condizionata appunto dai numeri della maggioranza e dall'effettiva convergenza dei finiani del Fli sui singoli punti del programma di governo. A partire come sempre da quelli relativi alla giustizia. Che del resto, in questi giorni, sono iscritti all'ordine del giorno dei lavori delle commissioni di Camera e Senato: il processo breve in commissione Giustizia a Montecitorio, il "lodo Alfano" costituzionalizzato che ferma i processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato - il premier, nello specifico - a palazzo Madama.

Non mancherà peraltro la ripresa del cammino parlamentare per altri provvedimenti. A cominciare dal "collegato lavoro", il ddl rinviato alle Camere dal Quirinale, che approda ufficialmente in aula al Senato, da cui poi tornerà alla Camera. Dove continua (commissione Cultura) la discussione generale sulla riforma universitaria che dovrebbe approdare in aula in ottobre per il voto finale.

Lavori in ripresa anche per le commissioni del Senato. Il Ddl anti-corruzione attende gli emendamenti per poi essere trasferito in assemblea, la disciplina del prezzo dei libri inizia il suo cammino dopo il sì della Camera, la nuova disciplina per i condomini (commissione Giustizia) dovrebbe uscire dalle secche di questi mesi. Sempreché intanto regga il condominio del centrodestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle Camere. Le relazioni presentate

Conti in rosso per gli ex enti inutili

Sono stati a un passo dal venire dichiarati enti inutili. Invece, come tutti gli altri a rischio di taglio, si sono riorganizzati, soprattutto attraverso il ridimensionamento del personale, e sono sopravvissuti. E così hanno potuto presentare nei giorni scorsi al Parlamento il quadro dei loro conti, quelli di chiusura del 2009 e di previsione per quest'anno. Che mostrano più di un segno rosso.

Unuci (Unione degli ufficiali in congedo), Unione italiana tiro a segno, Lega navale, Onfa (Opera figli degli aviatori) devono, infatti, fare i conti con il taglio degli aiuti da parte del ministero della Difesa, a cui tutti e quattro fanno riferimento, e con la diminuzione di entrate proprie. È il caso, per esempio, dell'Unuci, che nel 2009 ha ricevuto 61.500 euro contro gli oltre 68mila del 2008.

I tagli di spesa, però, non sono riusciti a far fronte alla diminuzione dei sussidi statali e così l'Unione degli ufficiali in congedo si trova - viene scritto nella relazione - nella necessità di provvedere a ulteriori giri di vite, accompagnata da una più certa determinazione delle entrate. Misura che però deve tener conto del fisiologico calo degli iscritti, conseguenza della riduzione degli ufficiali in servizio. Viene, per questo, avanzata l'ipotesi di un contributo straordinario una tantum dei soci.

Proprio dagli oltre 59mila soci derivano quasi il 90% delle entrate della Lega navale, che nel 2009 sono state poco più di due milioni, in diminuzione rispetto al 2008, quando hanno oltrepassato 2,1 milioni. Calato anche il contributo statale (43mila euro rispetto ai 71mila del 2008), a cui si sommano quasi 43mila euro derivanti dal 5 per mille. Si registra, dunque, un disavanzo di 26mila euro e la necessità di ottenere ulteriori contributi per poter diffondere la cultura marinara tra i giovani, il principale obiettivo della Lega.

All'Unione tiro a segno, che è anche federazione sportiva, i contributi arrivano dal Coni: 2,7 milioni nel 2009, ai quali si sommano 2,5 milioni di quote associative, che comunque non sono bastati a coprire oltre 6 milioni di spese.

Ridotto il contributo statale anche per l'Onfa (da 36mila a 28mila euro), che assiste oltre 300 orfani degli aviatori con sussidi e borse di studio. Le altre entrate sono comunque riuscite a coprire i tagli e ad assicurare un avanzo di 100mila euro.

A.Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Più «elasticità» sugli organismi di valutazione

PROBLEMA E SOLUZIONE Pochi i veri esperti disponibili: per comuni, province e Cdc bisognerebbe eliminare la regola dell'esclusività

Con il Dlgs 150/09 la misurazione delle performance diventa essenziale per il miglioramento della Pa italiana e gli organismi indipendenti di valutazione (Oiv) rappresentano uno strumento fondamentale per permettere il processo di valutazione della performance organizzativa e individuale.

L'ambito di applicazione della riforma è a geometria variabile, in quanto ci sono norme rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e direttamente applicabili alle regioni, e norme che costituiscono solo principi fondamentali dell'ordinamento cui si adeguano le amministrazioni territoriali. Per gli Oiv non c'è assoluta chiarezza sul loro funzionamento, nei ministeri e negli "altri" enti, nonostante l'ottima delibera 4/10 Civit. D'altra parte la novità ha bisogno di sperimentazione e di approfondimenti sul campo.

Di certo oltre i ministeri (e gli organismi assimilabili dal Dlgs 150/09) esistono migliaia di altri piccoli-medi-grandi enti territoriali (come comuni, province, camere di commercio) in cui dovranno essere nominati i componenti degli Oiv, in forma monocratica o meno. La qualità di questi componenti, intesa come autorità e autorevolezza degli stessi, così come voluta dal legislatore e specificata nella delibera 4 della Civit, deve essere elevata, per non vanificare tutta la riforma Brunetta. Un dato oggettivo è che in Italia si stimano solamente centinaia (esagerando, un migliaio) di soggetti candidabili nell'Oiv, con "tutti" i requisiti relativi all'area delle conoscenze, dei requisiti di base generali, delle esperienze professionali, delle capacità, così come indicato in dettaglio dalla autorità Civit. Si rammenta che nella storica Associazione italiana di valutazione, l'organismo più accreditato in Italia in materia di valutazione pubblica, sono presenti meno di 400 soci valutatori (tra accademici, manager pubblici e professionisti).

Il problema all'orizzonte nasce dalla esclusività del rapporto per i componenti degli Oiv, come definito dal punto 2.8 della delibera 4 Civit: infatti, se tale condizione appare comprensibile per i ministeri (e altri organismi assimilati dalla norma), risulta assurda per gli enti territoriali.

Se è chiaro che non si può appartenere contemporaneamente a più Oiv nello "stato", margini di incertezza nascono per gli enti territoriali. Infatti, se il legislatore avesse inteso il profilo dell'esclusività del rapporto assoluto anche negli enti territoriali, di fatto avrebbe ammesso di voler coprire solo una piccola percentuale dei posti di componente Oiv con soggetti autorevoli (centinaia di valutatori per decine di migliaia di posti disponibili in Italia). Il resto sarebbe coperto da "non da specialisti", così come è stato per i nuclei di valutazione interni con la stagione dei "controlli" (Dlgs 286/99).

Non mitigherebbe di molto questa negatività nemmeno la possibilità di costituire l'Oiv in forma associata: il gap è sempre troppo elevato. Sarebbe il fallimento della riforma Brunetta, con una quota di copertura idonea dei posti di componenti nettamente inferiore al 10 per cento. Naturalmente alcuni limiti potrebbero essere stabiliti, per evitare, altresì, che un componente possa far parte di più Oiv afferenti a enti territoriali diversi in modo esagerato a scapito della qualità del suo lavoro (al massimo 4-5 enti).

Si auspica, pertanto, che l'esclusività di componente dell'Oiv non debba applicarsi agli enti territoriali. Il Civit dovrebbe ridefinire operativamente la propria posizione in tal senso, per la diffusione reale della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione e per l'attuazione della riforma. Occorre migliorare gli standard qualitativi della Pa per la competitività del paese, «essere più produttivi facendo cose utili».

Manager pubblico e valutatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA di Giovanni Urbani

Corte dei conti Puglia. Per «normali» compiti d'ufficio

Stop a compensi aggiuntivi

Arturo Bianco

Niente compensi aggiuntivi ai dipendenti e ai dirigenti delle Pa per lo svolgimento di attività che rientrano nei compiti di ufficio. Tutte le forme di trattamento economico accessorio sono oggetto di contrattazione e né le amministrazioni né i singoli dirigenti possono disporre unilateralmente l'erogazione di compensi. Neppure lo svolgimento di tali attività fuori dall'orario di lavoro, l'uso del mezzo proprio o l'aver l'ente ottenuto notevoli benefici legittimano l'erogazione di tali compensi. In capo ai dirigenti inadempienti matura colpa grave per l'incuranza degli effetti sulla finanza dell'ente. La circostanza che alcuni progetti fossero stati preventivamente approvati dalla giunta determina solo una riduzione della responsabilità del dirigente e non costituisce una esimente.

Questi principi sono stati affermati dalla Corte dei conti della Puglia nelle sentenze 475 del 22 luglio e 487 del 2 agosto scorsi. Sono stati condannati due dirigenti della provincia di Lecce per avere corrisposto compensi aggiuntivi a propri collaboratori per lo svolgimento di attività comprese tra quelle di istituto, nei casi specifici la definizione delle iniziative per la utilizzazione degli strumenti di finanza innovativa e la classificazione degli alberghi. Queste pronunce confermano un orientamento che è maggioritario nella magistratura contabile, ma che talvolta non è stato applicato in presenza di circostanze (sezione appello Corte conti Sicilia, sentenza 87/2009) per cui lo svolgimento di attività ordinarie deve comunque essere definito come uno sforzo straordinario. Tali non sono stati giudicati né la classificazione delle strutture alberghiere, in quanto attività programmabile, né i notevoli asseriti vantaggi finanziari che l'amministrazione potrebbe avere ottenuto dall'applicazione degli strumenti di finanza innovativa.

Le sentenze ricordano che i principi di onnicomprensività e di contrattazione del trattamento economico si applicano non solo ai dipendenti, ma anche ai dirigenti. E aggiungono che questi compensi non sono riconducibili agli istituti contrattuali in vigore: non possono essere considerati produttività perché «erogati senza alcun riferimento ai parametri e metodologie di valutazione eventualmente adottati». Per lo svolgimento al di fuori del normale orario di lavoro la forma di remunerazione è il compenso per lavoro straordinario, sussistendone le condizioni: in ogni caso, per potere assumere che l'ente ne abbia tratto vantaggio, ai fini della riduzione della responsabilità, il dirigente deve dimostrare che l'attività non poteva essere svolta nell'ordinario orario di lavoro.

L'eventuale decisione preventiva della giunta di costituire uno specifico gruppo di lavoro e di stanziare risorse per la relativa remunerazione, in quanto la determinazione dirigenziale è a essa legata da un «rapporto di consequenzialità logica e cronologica», determina soltanto la riduzione della responsabilità, ma non l'esonero, poiché è comunque il dirigente che adotta gli atti gestionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLE GUIDE

La riforma del gettito con il federalismo

La contrazione delle risorse e la riforma del gettito locale con il federalismo municipale in corso di approvazione al centro del Focus di «Guida agli Enti Locali»

foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/11/20100920/elcop.jpg" XY="219 290" Croprect="12 17 209 207"

Confermata una sentenza del Tar

Il sindaco non può bloccare l'antenna di telefonia mobile

Vittorio Italia

È illegittima l'ordinanza del sindaco che ha disposto la sospensione della costruzione degli impianti di telefonia mobile, motivata con l'allarme suscitato nella popolazione per il pericolo di inquinamento elettromagnetico e con la mancanza dei pareri necessari per il permesso di costruire. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 4889/10, confermando le decisioni emanate dal Tar Puglia-Lecce.

L'iter

Il caso riguardava i lavori di costruzione degli impianti di telefonia mobile del comune, e il sindaco, sulla base di timori espressi da alcuni abitanti, ha emanato un'ordinanza d'urgenza di sospensione dei lavori. Il Tar ha accolto i ricorsi (specie per la mancanza di una congrua motivazione) e il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze, sulla base dei seguenti argomenti:

in materia di emissioni elettromagnetiche, la tutela della salute è affidata in via ordinaria agli organi dello Stato, che la esercitano nel rispetto di norme di rango primario, in particolare della legge 36/2001 e dei relativi decreti attuativi;

questa competenza non può essere derogata da provvedimenti extra ordinem del sindaco, che possono essere emanati soltanto se l'autorità competente non può intervenire con i mezzi giuridici ordinari;

di conseguenza, l'ordinanza del sindaco è illegittima e ne viene confermato l'annullamento.

La regola generale

Il dispositivo della sentenza è esatto, ma la motivazione indica una regola generale che non collima con l'attuale sistema delle norme. Infatti, il sindaco è pur sempre «autorità sanitaria locale» (articolo 13 della legge 833/1978) e potrebbe quindi legittimamente intervenire, sia nell'ipotesi del superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico stabiliti dal Dm Ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, sia nell'ipotesi del superamento dei limiti stabiliti dall'apposito regolamento comunale, previsto dall'articolo 8, comma 6, della stessa legge 36/2001.

Il punto rilevante è però che l'attuale sistema delle norme in materia di sanità è frammentario e disorganico. Le norme attribuiscono sovente identiche competenze ad autorità diverse e sarebbe perciò necessaria, oltre a una semplificazione abrogatrice, una meditata risistemazione di tutte queste competenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/

[norme/documenti](#)

[Il testo della sentenza](#)

Consiglio di stato. Se la fase pubblicistica della gara ha profili di illegittimità

Appalto annullabile anche dopo l'aggiudicazione

Potestà in autotutela prima della firma del contratto

Raffaele Cusmai

La stazione appaltante può sempre incidere con determinazioni unilaterali sugli esiti della fase pubblicistica della gara d'appalto qualora essi siano ritenuti affetti da profili di illegittimità, anche all'esito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente. In altri termini, secondo la sentenza 4864/2010 della sesta sezione del Consiglio di Stato, l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione di una gara, prima che sia sottoscritto il contratto d'appalto vero e proprio, è sempre possibile, ricorrendo tuttavia un preciso e concreto interesse pubblico (nonostante l'articolo 16, quarto comma, del Rd 2440 del 18 novembre 1923 equipari i processi verbali di aggiudicazione al contratto).

Una potestà di annullamento in autotutela, dunque, che si può esercitare sul principio di buon andamento della Pa, se però sono chiaramente fornite adeguate motivazioni sui presupposti di caducazione delle posizioni dei partecipanti alla gara, consolidatesi con l'aggiudicazione definitiva. Tale fase della procedura, infatti, secondo il collegio, non può essere equiparata - non avendo la citata norma del Rd 2440/1923 natura automatica e obbligatoria - alla costituzione del vincolo contrattuale, che si ha unicamente al momento della stipulazione dell'accordo.

La vicenda esaminata dal collegio riguardava un bando pubblico per la stipula di un contratto di vendita di un suolo dell'ente, che prevedeva come corrispettivo un importo in denaro e alcuni immobili a uso residenziale in permuta. Su tale ultimo aspetto, in seguito alla rilevata non congruenza della domanda di partecipazione, l'ente appaltante aveva provveduto all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva. Come evidenziato dal Collegio, tale iniziativa, nel rapporto tra stazione appaltante e società aggiudicataria, non si colloca nell'ambito del rapporto privatistico tra le parti, non essendo ancora stato sottoscritto il contratto d'appalto.

Bisogna rammentare che la disciplina sugli appalti pubblici (Dlgs 163/2006 e successive modificazioni) prevede (articolo 11, commi 4 e 5) che, al termine della procedura di gara, la stazione appaltante proceda dapprima con l'aggiudicazione provvisoria - normalmente a cura della commissione giudicatrice - e, a seguire, con l'aggiudicazione definitiva. Sempre il Dlgs 163/2006 sottolinea come l'aggiudicazione definitiva da un lato diventi efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti (articolo 11, comma 8), dall'altro - in linea con l'interpretazione offerta dalla sesta sezione - non equivalga però ad accettazione dell'offerta (articolo 11, comma 7).

In sostanza, benché la fase dell'aggiudicazione sia da intendere, di norma, come il momento conclusivo della procedura di gara - a partire da quella provvisoria, all'esito delle attività di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, sino a quella definitiva, deliberata dalla stazione appaltante - l'esercizio dei poteri di autotutela prima della firma del contratto è sempre ammesso. L'ipotesi trova riscontro nell'articolo 11 (comma 9) del Dlgs 163/2006, che fa salvo l'esercizio dei poteri in autotutela, nonostante la piena efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Ne consegue che, seguendo il recente orientamento del Consiglio di Stato, nei contratti stipulati dalla Pa il processo verbale di aggiudicazione definitiva non equivale, a ogni effetto legale, al contratto stipulato, avendo invece l'atto che pone di norma termine alla fase (pubblicistica) di selezione carattere meramente provvisorio, cui non consegue l'effettivo sorgere (della fase privatistica e) del vincolo negoziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave

grafico="/immagini/milano/graphic/203//no_11.eps" XY="1037 921" Croprect="0 0 1037 921"

I tempi lunghi non vengono per nuocere

Guido Gentili

Se il calendario istituzionale non coincide o, peggio, entra in rotta di collisione con quello politico, quanti pericoli corre il federalismo?

Ne corre uno, soprattutto. Quello di partorire, alla fine, una gigantesca soluzione pasticciata, buona per tutti i gusti, dove tutti si riconoscono per quota a seconda di ciò che sono riusciti ad ottenere.

Il rischio è che si profili un modello confuso di federalismo in parte "competitivo" (sul terreno del rapporto tra pressione fiscale e qualità dei servizi offerti), in parte "solidale e cooperativo" per far fronte ai divari persistenti in termini di reddito, servizi e infrastrutture e garantire a tutti i territori uguali punti di partenza.

Ma un ibrido tra continuismo e rivoluzione, qualcosa a metà strada tra la spinta innovatrice del Nord e la resistenza al cambiamento del Sud, è cosa ben diversa da un accordo equilibrato nell'interesse di un Paese che ha necessità di razionalizzare e mettere sotto controllo una grande fetta della finanza pubblica.

Dove al controllo, come ha spiegato il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, si abbina l'aggettivo "democratico", quello cioè esercitato dai cittadini sui livelli di governo più vicini alla loro vita secondo la sequenza lineare "vedo-voto-pago".

Continua u pagina 3 S'intende: nulla è compromesso. Parliamo, per l'entrata a regime della riforma, di un orizzonte compreso tra il 2016 ed il 2019. Anche se la partita si sta già scaldando: la tempistica della legge delega approvata nel 2009 (con buono spirito bipartisan) prevede che i decreti delegati attuativi siano varati entro maggio 2011. Potranno esserci poi i decreti correttivi ed è già previsto un periodo di transizione di cinque anni per consentire alle Regioni di adattarsi al criterio dei costi standard che sostituirà quello della spesa storica. Ma il rischio c'è, e va disinnescato.

Il quadro politico è improvvisamente mutato, e nella maggioranza che sostiene il governo Berlusconi la questione del federalismo, intrecciata al problema del sostegno al Sud (i tagli al Fondo aree sottosviluppate, ma anche il fatto che il Mezzogiorno non riesce a spendere e lascia le risorse disponibili in cassa), è diventata terreno di scontro strategico.

Semplificando. La Lega vuole accelerare quanto più possibile la svolta federalista e, mettendo nel conto delle ipotesi credibili la possibilità di elezioni anticipate nella primavera 2011, punta ad anticipare il varo dei decreti attuativi. Sul fronte opposto, i finiani (sulla scia del discorso del presidente della Camera a Mirabello) giocano la carta del "solidarismo" attento al Sud (in sintonia con altre forze d'ispirazione centrista, a partire dall'Udc, critico col progetto federalista). In mezzo il premier Silvio Berlusconi, che punta ad allargare la maggioranza (con grande attenzione alle componenti meridionali del variegato mondo centrista) mantenendo salda l'alleanza con la Lega di Umberto Bossi.

È da questo mix di spinte e contropinte che può nascere l'ibrido rivoluzionar-continuista. Esempio la battaglia sotterranea che si sta snodando sui costi standard per la sanità e sulla scelta delle regioni-benchmark, quelle indicate in regola con i conti di asl e ospedali. Costi standard, sì, ma fino a un certo punto, non bastando forse nemmeno il fondo perequativo: saranno più alti a Sud, magari facendo entrare nel piccolo lotto delle regioni-riferimento una regione del Mezzogiorno, per addolcire la manovra?

C'è il tempo per evitare di far scivolare la riforma federalista sul piano inclinato delle soluzioni pasticciate. Pensiamoci bene prima di infilarci nel tunnel dei negoziati opachi con un occhio rivolto a questa o quella esigenza particolare (e spesso clientelare). Da Nord a Sud. Il federalismo può, anzi deve essere "solidale" ma non per questo deve rinunciare a essere efficiente, competitivo, responsabile.

Competizione non è sinonimo di "balcanizzazione" ed esasperazione delle differenze. Può al contrario, se correttamente impostata e regolata, essere la strada che porta a una svolta. Il Sud lamenta una mancanza di investimenti? Provino le regioni ad abolire l'odiata Irap, tassa che con l'Iva serve a coprire la spesa

sanitaria. Possono farlo, potendo contare sul fondo perequativo per la sanità e potendo eventualmente tagliare la spesa. Basta scegliere, assumendosene in autonomia la piena responsabilità. Questo sarebbe federalismo vero.

Guido Gentili

guido.gentili@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVISTA Luca Antonini Presidente della commissione tecnica per l'attuazione del federalismo

«Tagli all'Irap possibili solo con risparmi di spesa»

«La riduzione del carico non potrà essere avviata se l'addizionale Irpef è oltre l'1,4 per cento»

Eugenio Bruno

I governatori avranno la piena manovrabilità dell'Irap solo se risparmieranno sulla spesa. E non potranno scaricare sull'addizionale Irpef gli eventuali tagli all'imposta sulle attività produttive. A spiegarlo è Luca Antonini, presidente della commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), che spiega al Sole 24 Ore i meccanismi del fisco regionale.

La bozza di decreto assegna alle regioni meno Iva e più Irpef rispetto a oggi. Qual è la ratio?

Oggi la sanità è finanziata in una misura molto importante con una compartecipazione all'Iva. Il cittadino la versa pensando a un'imposta che finanzia la spesa statale e invece quasi la metà va alla sanità e dunque alle regioni. Ma così non c'è né trasparenza né correlazione del tributo. Inoltre, l'aliquota di compartecipazione, fissata al 25,7% nel decreto Giarda del 2000, è stata rimodulata anno per anno fino arrivare al 44% di oggi. È diventata un tappo rispetto alla spesa regionale. Ora si vuole invertire questa logica, stabilendo una quota fissa di Iva più una compartecipazione all'Irpef visibile in dichiarazione affinché il cittadino si renda conto di ciò che paga.

Oltre alla compartecipazione la bozza prevede anche un'addizionale Irpef. Fino al 2013, però, quando la prima scomparirà. È così?

Da un certo momento la compartecipazione diventa la base di un'addizionale Irpef fissa a cui se ne aggiungerà una variabile fino al 3% in modo che ci si adegui a quello che dice la legge 42 a regime. Cioè che dopo l'introduzione dei costi standard la fonte che alimenta i Lea è la compartecipazione Iva più l'addizionale Irpef più gli altri tributi propri delle regioni.

E l'Irpef statale sarà ridotta in egual misura?

Esatto.

I governatori potranno azzerare l'Irap...

Sì, ma va garantito il finanziamento della sanità per cui non puoi abbassarla se non garantisci i Lea. Se lo fai risparmiando sulle spese puoi ridurla. Si riprende ciò che è previsto in manovra per l'Irap "nuove imprese" al Sud. In più verrà stabilito che non puoi abbassare l'Irap se hai un'addizionale Irpef superiore all'1,4% né potrai superare l'1,4% se hai ridotto l'Irap. Insomma, la diminuzione dell'Irap dovrà derivare dai risparmi di spesa.

Dal 2013 l'addizionale Irpef variabile potrà salire fino al 3%. Che poteri avranno le regioni?

Potranno introdurre detrazioni per familiari a carico. C'è un meccanismo innovativo per i voucher per gli anziani o i buoni scuola. Oggi paghi le tasse in dichiarazione più le addizionali, le versi a Roma e poi eventualmente la regione te le restituisce dopo che hai presentato un modulo. Ma è molto più razionale se detrai il buono direttamente dall'Irpef regionale e tieni direttamente in tasca i risparmi. Non paghi più il costo burocratico dell'operazione e ne guadagni anche in termini di dignità personale perché non devi più chiedere e i soldi che ti restano in tasca da subito.

Innalzando l'addizionale non c'è il rischio che aumenti la pressione fiscale?

Nel 2013 partiranno i costi standard e avremo i fabbisogni di comuni e province, per cui sulla spesa passeremo da un sistema opaco a uno trasparente. Il cittadino sa che la regione deve spendere x. Se gli chiede di più è evidente che spreca. E allora l'amministratore non ha scampo perché diventa trasparente ciò che spende e ciò che spreca. Piuttosto la nuova addizionale innescherà una competizione al ribasso e toglierà giustificazione ai ripiani statali. In più ci sarà una forte semplificazione visto che spariranno sei imposte minori, come la tassa sull'abilitazione professionale o l'imposta sulla concessione del patrimonio disponibile dello Stato.

A che punto è il decreto sui costi standard?

È quasi pronto. Verranno prese come benchmark le regioni che sono in equilibrio economico e due anni prima hanno ottenuto la bollinatura sulla qualità del loro sistema sanitario. Quindi non solo chi garantisce la copertura alla spesa sanitaria ma anche chi ha una spesa di qualità.

Ci saranno dentro anche Emilia Romagna e Veneto?

L'operazione partirà nel 2013 e dunque ci saranno quelle che avranno questi requisiti nel 2011. In teoria può rientrarvi qualsiasi regione che attui un comportamento virtuoso da qui al 2011.

Che strada si seguirà per istruzione e assistenza?

Ci si sta ragionando. Sono settori nuovi dove non c'è l'esperienza maturata in campo sanitario.

Prossime tappe?

Giovedì in Copaff lavoreremo sui costi standard sanitari, concretizzando il lavoro contenuto nel documento approvato prima dell'estate. Poi inizieremo a ragionare sui meccanismi premiali e sanzionatori per gli amministratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Al vertice. Luca Antonini

Riforme e sviluppo L'AUTONOMIA IMPOSITIVA

Tre tappe per arrivare al fisco federale

Il sistema andrà a regime nel 2019, dopo otto anni tra fase preparatoria e sperimentale SOLIDARIETÀ Fondo perequativo dal 2014, ma inizialmente le risorse saranno ancora assegnate a copertura dei costi storici

A CURA DI

Marco Biscella

Cristiano Dell'Oste

Giovanni Parente

Otto anni, quasi due legislature. La strada che porta al federalismo - tracciata dalla bozza di decreto legislativo definito dal governo - vedrà il traguardo solo all'inizio del 2019, quando andrà a regime il nuovo fisco di regioni, province e comuni. Prima bisognerà superare due fasi: quella preparatoria, che si chiuderà con la quantificazione dei costi standard; e quella sperimentale, in cui il nuovo meccanismo verrà gradualmente messo in rodaggio.

In pratica, si tratta di abbandonare definitivamente il modello storico dei finanziamenti a piè di lista. Addio, dunque, ai trasferimenti statali che coprono tutte le spese decise da sindaci e governatori. Sarà stabilito il costo "giusto" delle prestazioni essenziali - quali la sanità o la scuola - e in base a quel parametro sarà modulato l'intervento centrale. Quindi, se una regione spenderà più del dovuto (perché ha amministratori spreconi o vuole offrire più servizi), dovrà cavarsela da sola. Al contrario, le aree povere che non ricaveranno dai propri tributi le risorse sufficienti a finanziare i servizi di base, potranno contare sull'ancora di salvataggio del fondo perequativo.

Il sistema, una volta a regime, promette di innescare una selezione virtuosa delle classi dirigenti, perché renderà ancora più trasparente la governance a livello locale. E anche perché gli amministratori avranno la possibilità di manovrare la leva tributaria: per esempio, riducendo o eliminando l'Irap, oppure aumentando l'addizionale Irpef fino al 3% in più.

Nella fase di passaggio sarà decisiva la funzione della compartecipazione ai tributi nazionali. Oggi le regioni ricevono una grossa fetta dell'Iva (44,7%), ma questo importo viene suddiviso in modo tale da farlo funzionare come un "trasferimento mascherato".

A dimostrarlo ci sono i numeri riportati nelle tabelle qui a fianco, estrapolate dal "Cruscotto di indicatori socioeconomici", «uno strumento che conta 55 indicatori - spiega Federico Caner, capogruppo Lega Nord della Regione Veneto, che lo ha elaborato in collaborazione con Università Bocconi e Centro studi Sintesi - che verrà messo a disposizione, in via telematica, dei gruppi consiliari della Lega, presenti in nove regioni, per aiutarli nelle loro decisioni amministrative». Se si guarda il peso dei tributi propri sul totale delle entrate, si scopre che oggi la regione con il più elevato indice di autonomia territoriale è il Lazio, seguito da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. In queste zone, la maggiore ricchezza delle basi imponibili e le scelte di politica fiscale fanno sì che il prelievo locale copra almeno il 45% delle entrate complessive. In Basilicata, invece, l'incidenza dei tributi propri sul totale è appena superiore al 20 per cento. Se però si include anche la compartecipazione, la Basilicata raggiunge il Lazio. Detto diversamente, la regione lucana riceve 1.719 euro per ogni abitante, contro i 741 del Lazio e i 1.037 della Lombardia.

Tutte queste cifre saranno rimodulate, anche per effetto del diverso criterio che dal 2013 detterà la suddivisione del gettito Iva, tenendo conto del luogo in cui avviene il consumo. L'adeguamento, però, sarà graduale: dal 2014 dovrebbe entrare in funzione il fondo perequativo, ma per il primo anno le risorse saranno ancora assegnate a copertura dei costi storici, mentre per i quattro anni successivi si avvicineranno progressivamente al livello dei costi standard. Indicazioni, queste, che attendono conferme dall'incontro governo-regioni in calendario giovedì.

Dalla partita non sono esclusi i comuni, che anzi saranno i primi a testare l'effetto federalismo: lo schema di Dlgs varato prima delle ferie prevede per gennaio dell'anno prossimo il debutto della cedolare secca sugli

affitti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario del federalismo fiscale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni

Il percorso di avvicinamento

misure per le regioni

misure per i comuni

2010

Imposta municipale

Entro il 30 novembre viene stabilita con Dpcm l'aliquota dell'imposta municipale propria (Imp) per il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale

2012

Iva e Irpef alle regioni

La compartecipazione delle regioni all'Iva si riduce dall'attuale 44,7% al 25 per cento. In parallelo, alle regioni va una compartecipazione all'Irpef pagata dai residenti nel proprio territorio in modo tale da pareggiare la minor quota di Iva

Riequilibrio regionale

- È istituito il fondo sperimentale di riequilibrio regionale, alimentato da: compartecipazione Irpef, addizionale Irpef, compartecipazione Iva

- Il fondo è diviso in due sezioni: la prima finanzia la spesa sanitaria; la seconda le altre spese

- Il fondo cessa la sua attività quando parte il fondo perequativo

Spesa sanitaria

Il fabbisogno sanitario standard per ora è pari al finanziamento del fondo sanitario nazionale e il riparto delle risorse avviene in base alla normativa vigente

2014

Finanza regionale

- Le spese regionali fondamentali per sanità, assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporti sono finanziate da: addizionale Irpef, compartecipazione Iva, Irap (o eventuali tributi sostitutivi)

- Le altre spese regionali sono finanziate: tributi propri, quote dell'addizionale regionale Irpef, quote del fondo perequativo

Perequazione regionale

- È istituito il fondo perequativo alimentato dalla compartecipazione all'Iva (per finanziare le spese fondamentali) e da una quota dell'addizionale Irpef (per finanziare le altre spese). Interviene in aiuto delle regioni in cui il gettito tributario è insufficiente a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni

- Per il 2014, il fondo copre le spese regionali in base al criterio della spesa storica

- Dal 2015 al 2018, il fondo eroga trasferimenti che si riducono gradualmente fino ad allinearsi ai costi standard

Nuova imposta comunale

È istituita l'imposta municipale propria (Imp), con delibera del consiglio comunale entro il 30 novembre 2013. Sostituisce i tributi attualmente a carico di chi possiede o acquista immobili

Tributi facoltativi

Può essere istituita l'imposta municipale secondaria facoltativa, al posto di:

- tassa o canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

- imposta comunale sulla pubblicità o sulle affissioni

- addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

FASE PREPARATORIA

FASE SPERIMENTALE

A REGIME

2011

Cedolare secca

È istituita la cedolare secca al 20% sugli affitti delle abitazioni. Esclusi gli immobili non abitativi e quelli di proprietà di persone giuridiche

Riequilibrio comunale

È istituito il fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni, alimentato con il gettito di vari tributi (imposte di registro e ipocatastali, Irpef immobiliare, cedolare secca). Opera fino all'entrata in funzione del fondo perequativo per gli enti locali

2013

Distribuzione Iva

Cambia il criterio di compartecipazione all'Iva: risorse attribuite alle regioni in base al luogo in cui avviene il consumo

Trasferimenti eliminati

Sono soppressi tutti i trasferimenti statali generali e permanenti

Tasse soppresse

Sono soppresse, tra le altre:

- tassa per l'abilitazione professionale
- imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo o del patrimonio indisponibile
- tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche regionali
- tasse sulle concessioni regionali
- addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica

Le regioni possono istituire tributi propri in materie non tassate dallo stato

Risorse ai comuni

Le regioni sopprimono i trasferimenti correnti per il finanziamento delle spese dei comuni e li sostituiscono con una compartecipazione all'addizionale regionale all'Irpef. Ogni regione istituisce un fondo sperimentale di riequilibrio interno rivolto ai comuni

Costi standard

Diventano operativi i costi standard dei livelli essenziali delle prestazioni, definiti in base alle migliori 5 regioni

2015

Autonomia comunale

I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare dell'1 o 2% l'aliquota dell'Imp sul trasferimento di immobili (8%)

2019

Perequazione operativa

- La perequazione interviene per ridurre le differenze di capacità fiscale tra le diverse regioni
 - Le risorse del fondo vengono suddivise tra le regioni in cui il gettito per abitante dell'addizionale Irpef è inferiore al gettito medio per nazionale per abitante. Le altre regioni non ricevono risorse dal fondo
- I rapporti di forza

per la tabella fare riferimento al pdf

L'INDICE DI AUTONOMIA TERRITORIALE

per la tabella fare riferimento al pdf

IL PESO TRIBUTARIO TERRITORIALE

Orientamenti differenti tra la giurisprudenza

La categoria catastale fa scattare il prelievo Ici

FATTORE DECISIVO L'attribuzione della categoria D/1 anziché E/3 o E/9 determina l'applicazione dell'imposta comunale

Paolo Vignando

L'Ici continua a creare qualche incertezza agli operatori del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica e fotovoltaica. Il dubbio principale riguarda l'applicazione concreta dell'imposta comunale alle unità immobiliari costituite dagli impianti eolici e fotovoltaici. Ad alimentare l'incertezza contribuiscono le dissonanti posizioni dell'agenzia del Territorio e di quella delle Entrate - in particolare in relazione agli impianti fotovoltaici - basate su discordanti pronunce dei giudici.

Le sentenze riguardano l'applicazione delle norme che governano la procedura di accatastamento di questi impianti e la loro inclusione nelle differenti categorie catastali D/1 (opifici industriali) oppure E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) o E/9 (edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).

In relazione all'Ici, le conseguenze che si producono sono diametralmente opposte: in caso di accatastamento nella categoria D/1, l'impianto è da assoggettare all'imposta, mentre è esente se accatastato nelle categorie del gruppo E. Da questa dicotomia continua a prendere fiamma il dibattito, con rilevanti ripercussioni sulla stabilità dei flussi considerati dai modelli economico-finanziari che simulano la sostenibilità dell'indebitamento bancario delle società che realizzano e gestiscono tali impianti: prevedere o meno il pagamento dell'Ici, infatti, può in alcuni casi rappresentare l'elemento discriminante per la fattibilità dell'investimento.

In relazione agli impianti eolici, la posizione dell'agenzia del Territorio è quella manifestata nella circolare n. 14/2007 che, recependo il concetto di «stretta complementarietà» con l'unità immobiliare sancita dalla Cassazione con sentenza n. 13319/2006, ha concluso che l'aerogeneratore, nel suo complesso di elementi posati al suolo e aerei - per quanto questi ultimi siano meccanicamente separabili dagli altri - è compatibile con le caratteristiche intrinseche di un opificio industriale e, come tale, deve essere assoggettato a Ici. A tali fini, non è di nessuna rilevanza sia la finalità di produzione di energia "pulita", come non è di nessun favore il fatto che la costruzione di tali impianti sia incentivata.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la ragione del differente approccio assunto dalle autorità fiscali risiede nella supremazia che l'agenzia delle Entrate (circolare n. 46/2007) ha conferito al concetto di «autonomia funzionale» dell'impianto. Secondo questa nozione, un impianto fotovoltaico posizionato su un terreno non costituisce un manufatto infisso al suolo, dal momento che è possibile rimuovere agevolmente i suoi moduli componenti per spostarli in un altro sito mantenendo inalterata la loro funzionalità. Ne consegue, quindi, che nel caso dei pannelli fotovoltaici non si possa ravvisare quella stretta complementarietà con l'unità immobiliare (terreno) così come sancita dalla Cassazione con la sentenza n. 13319/2006 che comporterebbe l'assoggettamento al tributo dell'impianto, oltre che del terreno.

Al contrario, l'agenzia del Territorio fonda le proprie ragioni giuridiche nella sentenza n. 16824/2006 della Suprema corte e ricorre al concetto della «connessione strutturale», intesa quale incorporazione-fissità del bene al suolo, rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale n. 162/2008. Da qui la risoluzione n. 3/2008, che assimila il pannello fotovoltaico alle turbine idroelettriche (cui la sentenza della Corte costituzionale si riferiva), per definire le aree che ospitano gli impianti fotovoltaici quali unità immobiliari iscrivibili nella categoria catastale D/1, assoggettabili a Ici. Il tutto secondo un'impostazione che attribuisce un'importante funzione classificatoria alla destinazione d'uso prevalente: le aree che ospitano gli impianti fotovoltaici sono, in quanto sottratte alla produzione agricola, non potrebbero essere iscritti nella categoria catastale E.

In questa bagarre interpretativa, nessun pregio sembra esser stato riconosciuto alle norme che assimilano gli impianti eolici e fotovoltaici a unità immobiliari che hanno natura di pubblica utilità e carattere indifferibile ed urgente, come stabilito dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e ribadito nella sentenza n. 11/2009 della Ctp di Bologna in materia di impianti eolici. Questa assimilazione permetterebbe - con un minimo sforzo ermeneutico - di accatastare tali impianti nel gruppo E ed esentarli così dal pagamento dell'imposta. Il condizionale, però, è d'obbligo: l'agenzia del Territorio, infatti, ha precisato nella circolare n. 4/2007 che affinché un'unità immobiliare possa essere accatastata nel gruppo E, la natura di pubblica utilità dell'impianto deve essere prevalente rispetto alla sua vocazione commerciale. La questione, dunque, resta aperta in attesa di ulteriori chiarimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La posizione del Territorio

grafico="/immagini/milano/graphic/203//www_4bb.eps" XY="1012 1175" Croprect="0 0 1012 1175"

Le regole stabilite dall'agenzia del Territorio per l'accatastamento degli impianti

L'imposta comunale/2. L'esonero

La pertinenza va individuata

Le aree pertinenziali sono uno degli aspetti su cui occorre prestare particolare attenzione in sede di compilazione della dichiarazione Ici. La Cassazione, nella sentenza 19638/ 2009, ha affermato che l'esonero da Ici per i terreni pertinenziali autonomamente accatastati viene riconosciuto solo se il vincolo con il fabbricato principale è stato correttamente evidenziato dal contribuente nella dichiarazione Ici.

Quindi, per giardini, orti o cortili la mancata dichiarazione del vincolo legittimerebbe il Comune a pretendere il tributo comunale sulla base del valore venale, ovviamente a patto che lo strumento urbanistico generale adottato attribuisca a tali terreni la qualifica di area edificabile.

La Cassazione ha stabilito che l'esonero da Ici per le aree pertinenziali è una disciplina speciale e derogatoria rispetto alla più ampia disciplina che dispone l'imponibilità per i terreni individuati quali edificabili dagli strumenti urbanistici. Tale disciplina derogatoria, per le aree autonome, deve essere fatta valere tramite la dichiarazione Ici e, qualora il contribuente non ne abbia fatto menzione in dichiarazione, occorre concludere che non se ne sia voluto avvalere. Con la conseguenza che il terreno deve considerarsi soggetto al tributo comunale.

Diventa, in questo modo, importante dare opportuna indicazione in dichiarazione di un eventuale vincolo pertinenziale che un terreno risulta avere nei confronti di un fabbricato.

La valutazione

La valutazione dell'esistenza del vincolo pertinenziale tra terreno e fabbricato transita dalla corretta interpretazione dell'articolo 2 del Dgs 504/92, nel quale è previsto che si debba considerare parte integrante del fabbricato (quindi non deve essere autonomamente assoggettata ad Ici) l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Sul punto la Cassazione ha definitivamente chiarito (tra le altre, si segnalano le sentenze 19375/2003, 17035/2004, 5755/2005) che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 817 del Codice civile, l'unico elemento da valutare è l'utilizzo che di tale terreno viene fatto. In altre parole, la situazione catastale (congiunto accatastamento o meno) deve considerarsi del tutto irrilevante, in quanto occorre verificare l'effettiva destinazione impressa all'area dal possessore.

La verifica

Sul punto occorre però ricordare come l'effettiva destinazione pertinenziale del lotto può essere oggetto di verifica da parte dell'ente (Cassazione 6501/2005), quindi non basta la semplice vicinanza ad un fabbricato. Qualora non vi sia evidenza del vincolo, il terreno dovrà essere sottoposto a tassazione quale area edificabile. Senza dimenticare che, sotto il profilo probatorio, la richiesta di accatastamento separato degli immobili costituisce la miglior prova della inesistenza del vincolo pertinenziale. (Cassazione 5015/2005).

Tali osservazioni costituiscono un invito a verificare concretamente l'effettivo asservimento del terreno: il separato accatastamento assume infatti rilevanza ai fini probatori come elemento "indiziario" di un diverso utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imposta comunale/1. Con l'omissione

Il ravvedimento taglia le sanzioni

La Cassazione, con le sentenze 932/2009 e 8849/2010, ha definito la corretta applicazione del sistema sanzionatorio Ici in caso di omessa presentazione della dichiarazione: un'interpretazione coerente con il dettato normativo ma penalizzante per i contribuenti. Si rende quindi necessaria una particolare attenzione nella verifica delle situazioni che richiedono la presentazione della dichiarazione (si veda l'articolo in alto).

La dimenticanza

La prima questione chiarita dalle sentenze di legittimità riguarda la sanzione applicabile nel caso di dichiarazione validamente presentata ma incompleta di un immobile (ad esempio, è stato sottoscritto un contratto di leasing per due immobili, ma in dichiarazione ne è stato indicato solo uno). In questo caso la Cassazione sostiene che il fatto omissivo riguarda il singolo immobile, per cui la sanzione applicabile è quella per l'omessa dichiarazione (dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro) e non quella per la dichiarazione infedele (dal 50% al 100% della maggiore imposta). La sanzione per infedele dichiarazione riguarda quindi solo una rettifica che interessa un immobile dichiarato dal contribuente.

In merito alla sanzione per dichiarazione omessa, malgrado l'articolo 14 del Dlgs 504/92 ne richieda l'applicazione sulla base del tributo dovuto, nel caso di imposta regolarmente assolta è opinione diffusa che sia applicabile la sola sanzione minima.

La reiterazione

La seconda questione riguarda la sanzione applicabile alle annualità successive nel caso di immobile non dichiarato: ciascun periodo d'imposta è autonomo ma, se non sono variati i presupposti per il calcolo del tributo, mantiene validità la dichiarazione precedentemente inviata. Secondo la Suprema corte, l'obbligo dichiarativo esiste infatti per il primo anno ma, se per tale anno viene omessa la dichiarazione, tale manchevolezza si estende anche per gli anni successivi fino a che la prescritta dichiarazione non viene presentata (in senso contrario si erano espressi in passato alcuni giudici di merito e lo stesso ministero dell'Economia, rispondendo all'interrogazione parlamentare 18 settembre 20001 n. 4-00702).

È, quindi, importante verificare se per un determinato immobile sono stati soddisfatti gli obblighi dichiarativi, anche se il presupposto di presentazione si è verificato in un periodo d'imposta precedente.

La possibilità

Anche ai fini Ici può essere invocata la riduzione delle sanzioni nel caso di adempimento spontaneo del contribuente, tanto con riferimento alle sanzioni sul versamento quanto a quelle sulla dichiarazione. In particolare sarà possibile:

- rettificare una dichiarazione presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo, versando una sanzione pari al 5% (1/10) calcolata sul maggior tributo;
- presentare una dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, applicando una sanzione pari al 8,33% (1/12) calcolata sul maggior tributo dovuto, ovvero 1/12 del minimo in caso di tributo correttamente versato.

Il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento di sanzioni e interessi contestualmente alla maggiore imposta (se dovuta) ed è possibile solo nel caso in cui non siano già iniziate verifiche da parte dell'ente impositore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVISO UNICO NEL CONSOLIDATO SULLE GUIDE

L'ufficio competente in base al domicilio della società consolidata rettifica il reddito proprio della consolidata attraverso l'invio di un unico atto da notificare sia alla consolidata che alla consolidante. Inoltre, entrambi i soggetti sono litisconsorti necessari con l'esclusione della possibilità di instaurare procedimenti distinti in presenza di un unico avviso di accertamento. Le novità previste nel DI

78/2010, che scatteranno dal 1° gennaio prossimo, sono approfondite su «Guida normativa» n. 8/2010
foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/3/20081201/cop_gn.jpg" XY="113 157" Croprect="5 16 109 151"

La scadenza per l'invio trascina anche l'Ici

L'incrocio tra Unico e Ici non riguarda solo i contenuti delle dichiarazioni. I punti di contatto riguardano anche i profili temporali e più specificamente le scadenze per la presentazione dei modelli. A tal proposito, infatti, l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92 («Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») stabilisce che il modello Ici deve essere consegnato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modifica. Per le persone fisiche tale termine, con riferimento all'anno in corso, è quindi:

- il 30 giugno in caso di presentazione di modello cartaceo;
- il 30 settembre in caso di presentazione di modello telematico.

Il 730

Più complesso è il caso di chi presenta il modello 730, dato che in questo caso occorre verificare chi presta assistenza fiscale. Letteralmente la norma porta a concludere che la data rilevante è quella della consegna del modello 730 al sostituto (non oltre il 30 aprile) o al Caf/professionista (31 maggio) e non quella di trasmissione alle Entrate da parte di quest'ultimo.

Società di persone e soggetti assimilati presentano il modello, ordinariamente, entro il 30 settembre, mentre per i soggetti Ires occorre far riferimento all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, considerando, per le ipotesi particolari, il periodo d'imposta che comprende al proprio interno il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La documentazione

Va ricordato che occorre presentare sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica e che, oltre alla presentazione manuale, è ammessa la spedizione postale mediante raccomandata al- l'ufficio tributi del comune in cui è situato l'immobile (nel qual caso fa fede la data di spedizione). Le istruzioni segnalano che i comuni possono stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione, come fissare un diverso termine, il quale, si ritiene, non può anticipare quello fissato con regole ordinarie (anche se le istruzioni parrebbero lasciare spazio a tale possibilità per l'ente).

I soggetti

Nel caso in cui più soggetti siano contitolari della proprietà o altro diritto reale sull'immobile, ciascuno di essi è tenuto a dichiarare la quota spettante; tuttavia, è consentita la presentazione di una dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. A rigor di logica il termine di presentazione dovrebbe essere quello proprio del contitolare indicato come dichiarante. In ipotesi di condomino, è invece l'amministratore che deve presentare il modello per conto di tutti condomini, al contrario di quanto accade in presenza di multiproprietà, laddove l'obbligo è a carico di tutti i soggetti passivi. Sono tenuti alla presentazione anche:

- il curatore o il commissario liquidatore in caso di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico (DI n. 351/2001).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazioni 2010 GLI IMMOBILI

Unico vuole valori aggiornati

Revisione dei dati sui redditi di terreni e fabbricati in caso di compravendite

PAGINA A CURA DI

Fabio Garrini

Giorgio Gavelli

Giovanni Valcarengi

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche richiede l'indicazione dei redditi fondiari dei terreni e dei fabbricati posseduti dal soggetto nei quadri RA e RB di Unico. Si tratta, solitamente, di informazioni presenti negli archivi dei professionisti che devono essere variate solo in presenza di accadimenti particolari, quali gli acquisti, le cessioni, le variazioni dei canoni di locazione. Tuttavia, in Unico 2010 si è chiamati a un'attenta revisione di tali dati per aggiornare le varie caratteristiche dei beni (colonna «Utilizzo»), poiché sono state portate a 15 le differenti situazioni che si possono presentare, con differenti ricadute in tema di quantificazione degli imponibili. Nello stesso quadro RB sono presenti due colonne che costituiscono un legame tra la dichiarazione e gli adempimenti Ici. Deve essere segnalato il codice catastale del comune di ubicazione e l'eventuale imposta comunale dovuta, in relazione al singolo bene, per l'anno di riferimento.

Le direttrici

Le eventuali variazioni nella compilazione di Unico dovrebbero determinare l'obbligo di una comunicazione all'ente locale impositore. Tale conclusione valeva solo fino a qualche anno fa, quando ogni mutamento intervenuto nella soggettività passiva del tributo ovvero nella struttura o nella destinazione dell'immobile determinava l'obbligo dichiarativo. Successivamente, invece, con l'articolo 37, comma 53, del DL 223/2006 si è stabilito che la dichiarazione non si rendesse più necessaria nelle (frequenti) ipotesi in cui le modificazioni siano disponibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale, situazione concretamente possibile dal 2008. Questa semplificazione è solo parziale. L'obbligo dichiarativo permane in due ipotesi:

e quando il contribuente vuole fruire di una riduzione dell'imposta (si pensi al caso degli immobili inagibili, oppure alle situazioni specificamente introdotte dal Comune che richiedono anche la presentazione di una particolare modulistica);

r quando gli elementi rilevanti del tributo dipendono da atti per i quali non viene presentato il Modello unico informatico (Mui).

La soppressione del tributo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ha fatto venir meno molte fattispecie concrete di presentazione; l'obbligo, tuttavia, permane se l'abitazione principale appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Gli aspetti

Più complesso è comprendere quando il Comune non è in grado di recepire la variazione dalla banca dati catastale. In proposito le istruzioni al modello Ici contengono un elenco di ipotesi non sempre chiarissime. Ci sono casi in cui l'amministrazione comunale è al corrente della modifica, pur se la stessa non è inserita in banca dati, come accade nella ipotesi del terreno agricolo che diviene area fabbricabile e, viceversa, del fabbricato che "ritorna" allo stato di area edificabile per effetto di una demolizione, e così via.

Le particolarità

Ci sono poi delle situazioni particolari. Così, è necessaria la presentazione del modello in caso di fusione e scissione, sia da parte di chi "riceve" l'immobile, sia da chi lo "rilascia", mentre nel conferimento (anche dell'immobile compreso nel ramo di azienda) l'unità è già oggetto di volturazione telematica notarile.

Per i leasing immobiliari la legge n. 99/2009, modificando l'articolo 3 del decreto Ici con decorrenza dal 15 agosto scorso, ha disposto che anche per i fabbricati di categoria «D», sprovvisti di rendita, il conduttore divenga soggetto passivo dalla data di stipula del contratto e non più dall'anno successivo. Quindi, l'obbligo

dichiarativo per il 2010 sussiste se il contratto è stato stipulato nel 2008 ovvero dal 15 agosto al 31 dicembre 2009. Qualora invece il contratto sia stato stipulato nel 2009, sino al 14 agosto, la dichiarazione slitta al 2011, atteso che la soggettività passiva si trasferisce al conduttore solo dal 1° gennaio 2010.

Infine, se è vero che l'articolo 15, comma 2, della legge 383/2001 ha eliminato la dichiarazione per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, la ricongiunzione gratuita dell'usufrutto in capo al nudo proprietario per decesso dell'usufruttuario obbliga alla presentazione della dichiarazione Ici. Allo stesso modo occorre prestare attenzione a un eventuale diritto di abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La compilazione

Il signor Mario Rossi, residente a Roma, è proprietario di un fabbricato destinato ad abitazione principale, oltre alla nuda proprietà di un altro fabbricato sempre a Roma. Il 1° ottobre 2009, il titolare dell'usufrutto su tale immobile decede e si consolida in capo al signor Mario Rossi la piena proprietà del bene. Lo stesso deve essere dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nel quadro RB di Unico (si ipotizza che sia tenuto a disposizione) e deve essere presentata la dichiarazione al comune per segnalare la soggettività passiva ai fini del tributo locale per gli ultimi 3 mesi del 2009 (in dicembre era stata versata l'Ici di 276 euro)

I campi da riempire nella dichiarazione dei redditi e in quella Ici

grafico="/immagini/milano/graphic/203//giofine.eps" XY="1592 1892" Croprect="0 0 1592 1892"

L'ESEMPIO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

grafico="/immagini/milano/graphic/203//norme22.eps" XY="529 2258" Croprect="0 0 529 2258"

LE CONSEGUENZE ICI

per la tabella fare riferimento al pdf

IL LEASING IMMOBILIARE E L'ICI

ANCI RISPONDE

Per i contributi del fondo Unrra domande fino al 30 settembre

Lamberto Baccini

Il prossimo 30 settembre scade il termine per presentare alla prefettura competente per territorio la domanda di accesso ai contributi finanziati con le risorse del fondo Unrra 2010. Con la direttiva del 30 luglio scorso sono stati determinati gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione del fondo e i criteri per l'assegnazione dei proventi. Anche i comuni possono presentare istanza seguendo le indicazioni che nel mese di agosto il ministero dell'Interno ha fornito con la circolare 8/2010.

Dei quattro milioni di euro disponibili, tre sono destinati al finanziamento di iniziative presentate da enti pubblici; un milione è destinato alle iniziative di organismi privati che abbiano personalità giuridica ovvero siano regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile o abbiano i requisiti previsti espressamente dalle normative specifiche del settore. I contributi devono essere destinati a interventi sociali in favore di persone in stato di bisogno con particolare attenzione a minori, anziani e disabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA L'assegnazione

I comuni possono partecipare

ai progetti socio assistenziali per l'assegnazione dei contributi erogati dal fondo Unrra?

Sì. Il ministro dell'Interno ha emanato la direttiva del 30 luglio 2010 con cui sono stati stabiliti gli obiettivi generali, i programmi prioritari, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi per complessivi 4 milioni di euro ripartiti in 3 milioni di euro per il finanziamento di iniziative presentate da enti pubblici.

Le modalità di accesso ai finanziamenti e i relativi requisiti sono stati specificati con la circolare ministeriale 8

del 4 agosto. I progetti devono essere inviati alla prefettura territorialmente competente entro il 30 settembre e dovranno essere destinati a: realizzazione di servizi; potenziamento

di servizi esistenti; approvvigionamento

di beni relativi ai servizi socioassistenziali. Informazioni complete al riguardo sono

a disposizione degli interessati sul sito internet del ministero dell'Interno.

L'indennità di affido

Per un ragazzo residente il comune ha provveduto alle spese di ricovero presso una comunità educativa, come disposto

dal tribunale per i minori. Con successivo provvedimento il tribunale ha collocato il minore presso una famiglia. L'indennità

di affido compete a noi o al comune dove nel frattempo il minore ha trasferito la propria residenza insieme alla madre?

Si richiama l'articolo 6, comma 4, della legge 328/2000, che si riferisce a tutte le fattispecie

di ricoveri esclusi quelli riferiti

ai minori portatori di gravi handicap. Tale norma disciplina le fattispecie già previste dall'abrogato domicilio di soccorso, per cui assume rilevanza assorbente lo status

di residenza anagrafica al momento del ricovero. Mette conto, tuttavia, osservare che, per quanto attiene allo status

dei minori di 14 anni, non è stata prevista alcuna abrogazione della pregressa normativa afferente al domicilio di soccorso, per cui, nelle relative fattispecie, occorre fare espresso riferimento all'articolo 73 della legge 6972/1890. Nel

caso del quesito si osserva come il cambiamento di residenza anagrafica, successivamente

alla residenza anagrafica del medesimo al momento del ricovero, non possa, allo status quo, comportare, proprio in relazione al citato disposto

della legge 328/2000, alcuna successione onerosa.

L'assegno di maternità

I comuni devono accettare le domande di assegno di maternità se la cittadina straniera è in attesa del rilascio del titolo di soggiorno?

Sì. L'assegno di maternità

è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia

a condizione che le stesse risultino in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno Ce per soggiornanti

di lungo periodo) o della carta

di soggiorno del familiare del cittadino della Ue. L'Inps, con circolare 35/2010, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la concessione dell'assegno da parte dei comuni e la susseguente erogazione

da parte dell'Inps. Nello specifico, nei casi in cui la cittadina non comunitaria

non riesca a ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno, può presentare, entro sei mesi dall'evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta rilasciata dalla questura o da Poste italiane, comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. La domanda viene sospesa dal comune fino all'esibizione del titolo da parte dell'interessata.

A seguito della presentazione

del titolo il comune inoltrerà all'Inps i dati relativi alle domande sospese ai fini del pagamento dell'assegno.

«Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo internet Web www.ancitel.it.

I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero

di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

La cedolare secca sugli affitti dà slancio al mercato della casa

SANDRA RICCIO

MILANO

L'investimento nel mattone è sempre stato tra le passioni degli italiani. A ravvivarlo ora contribuirà la nuova cedolare secca sul reddito immobiliari che, secondo gli esperti, farà salire i guadagni ottenuti dagli affitti di un punto percentuale annuo. La norma, che dovrebbe essere applicata già a gennaio, introduce un prelievo fiscale una tantum. Prima, invece, l'imposta dipendeva dallo scaglione di reddito del proprietario dell'immobile, ora sarà uguale per tutti al 20%.

Il risultato ottenuto con la regolamentazione in arrivo è quello di ridurre il gap tra il rendimento lordo e quello netto. «A chi affitta casa la cedolare secca porterà così a un risparmio medio annuo intorno a un punto percentuale», spiega Guido Lodigiani, direttore dell'Ufficio studi di Gabetti, gruppo immobiliare presente sul territorio con oltre 800 agenzie. «Per fare un esempio, se il rendimento medio annuo ricavato da chi affitta casa agli studenti oggi è intorno al 5-6% l'anno, con la nuova tassazione scenderà a un apprezzabile 4,5 e il 5% annuo», spiega l'esperto. A beneficiare del nuovo corso saranno soprattutto i redditi più alti. Infatti con la nuova cedolare, un proprietario che guadagna meno di 30 mila euro e che concede in locazione il suo immobile ad un canone di 10 mila euro l'anno, passerà da una tassazione di 3.230 euro a 1.700 euro. Per proprietari con redditi più cospicui il vantaggio è anche più marcato: lo stesso proprietario con un reddito sotto i 60 mila euro, passerà da 3.485 euro ai 1.700 euro della cedolare secca.

Con l'introduzione della cedolare secca al 20% sui redditi da locazione l'Italia diventa il Paese europeo più conveniente per la tassazione in materia. A dirlo è uno studio comparativo di Solo Affitti, franchising immobiliare specializzato nelle locazioni, con 270 agenzie in Italia e 12 in Spagna. L'Italia sorpassa così Ungheria, Finlandia e Olanda, dove si pagano delle imposte con aliquota fissa, rispettivamente pari al 25%, 28% e 30%.

«In qualità di esperti della locazione - afferma Silvia Spronelli, Presidente di SoloAffitti - che lavorano tutti i giorni in questo complesso e vitale comparto del settore immobiliare, non possiamo che essere favorevoli all'introduzione della cedolare secca sui redditi da locazione, in quanto riteniamo che possa agevolare l'emersione del nero in un settore dove, nonostante le misure anti evasione messe in campo negli ultimi anni e in particolare dopo l'entrata in vigore della finanziaria 2005, i livelli di evasione sono ancora elevati». Intanto nel mercato immobiliare si registrano segnali di una tendenza positiva dopo l'approvazione della nuova tassazione sugli affitti. Lo sostiene il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, che ha espresso «cauto ottimismo» in merito ai dati diffusi di recente dall'Istat. «L'aumento delle compravendite con stazionarietà dei prezzi risulta anche al nostro Osservatorio» spiega Sforza Fogliani, che prevede un rialzo dei prezzi nell'ultimo trimestre 2010.

L'approvazione della cedolare secca - prosegue - rende «di qualche redditività la locazione» e quindi incentiva gli investimenti sul mattone. Secondo gli esperti poi, ridurre la tassazione sui redditi da locazione spingerà i proprietari di immobili sfitti a metterli a reddito, aumentando l'offerta e quindi i canoni potrebbero anche scendere leggermente. Intanto sul fronte dei prezzi degli immobili c'è ancora incertezza. Nel primo semestre 2010 c'è stato un calo del 2,5% delle valutazioni nelle grandi città. Per l'ufficio studi Gabetti, la fine dell'anno sarà come la prima parte del 2010. Per gli analisti, la ripresa dei prezzi ancora spostata in là nel tempo, e probabilmente si vedrà soltanto tra qualche anno.

L'ITALIA DEGLI SPRECHI

La casta mantiene trecentomila consulenti

In un anno le collaborazioni esterne concesse da Regioni ed enti locali sono aumentate del 13,9 per cento con una spesa di 1,39 miliardi di euro. Negli elenchi spuntano anche esperti in «educazione degli adulti» e in cambiamenti climatici RIMEDI Con la riforma Brunetta autonomie obbligate a contenere i costi dell'80 per cento GENEROSI L'inchiesta di «ItaliaOggi» denota un fenomeno trasversale da Nord a Sud
iacomo Susca

Avanti, c'è posto. Il club delle consulenze, generosamente elargite dagli enti locali, è sempre aperto a nuovi invitati. La casta dei trecentomila «tecnici» lavora, più o meno nell'ombra ma comunque degnamente stipendiata, e munge la vacca tricolore. Finché ce n'è. Tenetevela voi, la crisi. A scapito di ogni dieta auspicata, promessa e sbandierata (a destra come a sinistra), il carrozzone delle pubbliche amministrazioni si gonfia ogni anno a ritmi poco incoraggianti per i prodighi fan dell'austerità a parole. Ecco perché i numeri raccolti dal ministero della Funzione pubblica guidato da Renato Brunetta, evidenziati da Italia Oggi, suonano perfino beffardi. Nel 2009 il numero di incarichi esterni affidati a vario titolo dalle autonomie sono cresciuti a quota 299.281, con un incremento del 13,9% per cento rispetto all'anno precedente (quando erano 262mila). La spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche restituisce le proporzioni della cuccagna. Così sono volati via un miliardo e 390 milioni di euro in un anno, anche qui la manica s'è allargata di un buon 10,6% sul totale messo a bilancio nel 2008. Controindicazioni della trasparenza: i calcoli del dicastero di palazzo Vidoni potrebbero essere addirittura al ribasso, visto che le liste degli incarichi si riferiscono al 60% degli enti locali, quelli che hanno risposto all'appello. Tutte le Regioni e almeno i Comuni più rappresentativi figurano nelle tabelle ministeriali. Regalando numerose sorprese. LA GEOGRAFIA DEL PRIVILEGIO Il viziato di contornarsi di collaboratori e consiglieri, del resto, è tendenza comune da Bolzano a Palermo nonché trasversale agli schieramenti della politica. E, per una volta, il Mezzogiorno appare pure parsimonioso avendo aumentato il ricorso alle consulenze in valore assoluto «solo» del 9,2 per cento, a fronte del +16,8% del Nord e del +13,7 del Centro. Per capirci, nella provincia di Trento si è passati da 8mila a 12mila consulenti nel giro di un anno. Unici casi virtuosi in termini di risparmio sono in Valle d'Aosta, Umbria, Puglia, Molise, Liguria, Sardegna. Lo spesa intanto (come gli sprechi?) esplose in Alto Adige, Calabria ed Emilia Romagna. UN ESPERTO PER TUTTO Naturale, allora, cedere alla tentazione di spulciare negli elenchi. Scoprire che il Belpaese, quanto a folklore, non si smentisce mai nemmeno sulla carta intestata dei contratti. Niente paura, sono rapporti di lavoro a termine, obietterà qualcuno dalle poltrone del potere. Ma quant'è bello fare il «precario di lusso» a libro paga dei governi locali... Che a meritare l'incarico sia un vip oppure un oscuro funzionario, infatti, non fa molta differenza. Per esempio, il sindaco Pd di Genova Marta Vincenzi ha scelto l'archistar inglese Richard Burdett per «l'attività di supporto nelle funzioni di indirizzo in materia urbanistica»: quasi 195mila euro per le prestazioni offerte in un anno e mezzo. E il Co.co.co. Nando Dalla Chiesa ha aiutato la Vincenzi per la «promozione della città e dei progetti culturali» con cachet di 140mila euro in un anno. Letizia Moratti, a Milano, verserà 400mila euro in quattro anni e mezzo al garante «per la tutela degli animali». Quasi 100mila in un anno, in vece, a colui che si sta applicando all'«atlante dell'agricoltura milanese». E si è discusso tanto, quest'estate, nei corridoi di Palazzo Marino a proposito del rinnovo del contratto da 60mila euro lordi a Red Ronnie, l'ex dj addetto all'immagine del sindaco Moratti nei video sul web. Ad Ancona la giunta rossa di Fiorello Gramillano onora di 53mila euro e rotti in due anni la responsabile di «Ancona città d'asilo». Nel capoluogo marchigiano tre mesi di impegno in qualità di «project manager» sui cambiamenti climatici nel tempo valgono un onorario dell'ordine dei 100mila euro. A Napoli, Rosetta Russo Iervolino corrisponde alla curatrice d'arte tedesca, Julia Draganovic, 200mila euro in due anni per svolgere attività di direttore artistico delle mostre temporanee presso il Pan, il Palazzo delle arti partenopeo, secondo i maligni non proprio preso d'assalto dagli appassionati. Sempre a casa di Pulcinella un consulente chiamato a «rappresentare il Comune di Napoli nei rapporti intercorrenti con i competenti organismi nazionali e internazionali» nell'ambito del Forum delle culture, da qui al 2013 incasserà un assegno da 84mila euro. E la

Regione Campania, da par suo, foraggia una coppia di consulenti «in materia di educazione degli adulti» per 300mila euro in 5 anni. L'amministrazione Caldoro ha ereditato, tra le altre voci, anche il corposo contratto dell'esperta in cooperazione internazionale: circa 150mila in due anni e mezzo per «l'assistenza tecnica al punto di contatto nazionale del Programma PoMed». In Sicilia il governatore Raffaele Lombardo si è avvalso della «collaborazione specialistica» dei super-tecnici, da 106mila in due, i quali hanno studiato in 11 mesi di mandato il «ciclo teso della filiera dell'ortofrutta» in Trinacria. Solo casi spot, del resto l'elenco è sterminato. **UNA CURA POSSIBILE** Nella giungla insidiosa delle collaborazioni il ministro Brunetta ha già piantato un paletto. A partire dal prossimo anno, tutti gli enti pubblici (università a parte) dovranno attenersi a un tetto di spesa in consulenze e contratti esterni con il limite del 20 per cento del valore «investito» nel 2009. Manovra - stima Italia Oggi - da un miliardo di euro. La topa giusta alle tasche bucate di certi amministratori? **BATTAGLIA** In prima fila per combattere gli sprechi, il ministro Renato Brunetta è deciso a dare un taglio alle spese inutili [Lapresse]

INCARICHI PER TUTTI 111.299.428,54 11.680.616,16 265.126.230,32 59.058.276,51 35.920.008,15 146.013.794,98 41.297.447,47 26.563.373,27 696.959.175,40 159.332.135,65 92.415.807,46 21.697.153,98 29.902.970,83 135.329.275,28 15.831.173,24 454.508.516,44 7.436.004,63 61.393.636,48 39.330.335,79 11.592.064,87 27.937.555,54 147.689.597,31 46.629.904,29 44.643.083,48 91.272.987,77 1.390.430.276,92 93.452.611,44 15.516.789,73 240.690.156,68 31.470.911,67 30.325.669,32 138.518.809,96 36.645.994,35 28.952.823,42 615.573.766,57 131.822.436,73 85.342.087,68 28.177.574,98 29.979.267,29 120.744.864,10 18.336.913,11 414.403.143,89 8.183.646,80 56.533.536,15 48.605.284,94 9.838.087,17 17.234.356,75 140.394.911,81 40.144.001,28 46.544.424,02 86.688.425,30 1.257.060.247,57 **COMPENSI EROGATI 2009** **COMPENSI EROGATI 2008** I compensi a consulenti e collaboratori esterni **PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA NORD EMILIA ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO CENTRO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SUD SICILIA SARDEGNA ISOLE TOTALE** Comuni senza freni Regioni di manica larga Fonte: Banca dati Anagrafe delle prestazioni Rielaborazione: Italia Oggi Collaborazione specialistica: progetto pilota per l'attuazione della filiera dell'ortofrutta. Analisi e sviluppo di un applicativo SW del «ciclo teso» della filiera 50.000,00 dal 21/12/2009 al 23/11/2010 Collaborazione specialistica: progetto pilota per l'attuazione della filiera dell'orto-frutta. Analisi degli aspetti dell'autotrasporto regionale 56.000,00 dal 21/12/2009 al 23/10/2010 **SICILIA** Consulenza in materia di educazione degli adulti 300.000,00 dal 12/10/2009 al 11/10/2014 Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 323.646,31 dal 01/02/2010 al 31/12/2013 **CAMPANIA** Consulenza Direttore artistico e di progetto e curatore capo delle manifestazioni d'arte e mostre temporanee presso il PAN 200.000,00 dal 04/01/2007 al 31/12/2008 Consulenza Grande Programma per il Centro Storico e Forum Universale delle Culture 2013: rappresentare il Comune di Napoli nei rapporti intercorrenti con i competenti organismi nazionali ed internazionali 84.000,00 dal 03/08/2009 al 2013 **NAPOLI** Prestazione occasionale Predisposizione di un atlante dell'agricoltura milanese 97.920,00 dal 07/10/2009 al 07/10/2010 Collaborazione coordinata e continuativa Garante per la tutela degli animali 400.074,00 dal 13/12/2006 al 31/05/2011 **MILANO** Collaborazione coordinata e continuativa Attività di supporto al sindaco in tema di promozione della città e progetto culturali 44.500,00 dal 16/07/2009 al 31/12/2009 96.000,00 dal 16/07/2009 al 15/07/2010 **GENOVA** Collaborazione coordinata e continuativa Attività di supporto al sindaco nelle funzioni di indirizzo in materia urbanistica 85.690,17 dal 01/04/2010 al 31/12/2010 109.000,00 dal 01/07/2009 al 30/06/2010

Vincolo assurdo, noi non ci stiamo

Cosimi: «Troppi danni all'economia, daremo battaglia» - Ci hanno messo tutti nello stesso calderone, ma le amministrazioni toscane sono virtuose

FIRENZE. «Il patto di stabilità è iniquo e assurdo. Iniquo perché colpisce nella stessa misura i comuni virtuosi e quelli che non lo sono. Assurdo perché si basa su un meccanismo astruso», denuncia Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno e presidente dell'Anci regionale.

Cosa è il patto di stabilità?

«È un vincolo agli investimenti. Stabilisce che oltre quel tetto un Comune non può spendere».

Principio saggio, no?

«No, perché il meccanismo che determina il vincolo è molto complicato e non tiene conto della capacità di spesa di un comune. Si arriva all'assurdo che se un comune ha delle buone entrate per via degli affitti provenienti dagli immobili può essere penalizzato dai criteri con cui viene stabilito il vincolo di stabilità».

Può fare un esempio di come il patto di stabilità può negativamente incidere sull'attività di un comune?

«Io devo costruire una scuola. Ho i soldi, la ditta, tutto ok. Spalmo la spesa in quattro anni. Solo che magari, arrivato al quarto anno, mi scatta un indice del patto di stabilità per cui la quarta rata non la posso investire».

Cosa succede?

«Possono succedere due cose. La prima, la più drammatica, è che i lavori si bloccano».

La seconda?

«Si possono anche trovare dei modi per andare avanti, ma i pagamenti alle ditte saranno molto diluiti nei tempi. A Livorno pago le aziende che lavorano per noi dopo quattro mesi, quando spesso potrei farlo subito».

Un danno per l'economia.

«Un doppio danno. Primo, perché se ritardo i pagamenti le aziende soffrono sul piano finanziario e spesso sono costrette a chiedere anticipi alle banche, sui quali devono pagare interessi copiosi».

Secondo?

«Beh, in Toscana i comuni virtuosi sono il 96%. Quasi tutti hanno soldi in cassa che potrebbero spendere ma non possono. Chi 20 milioni, chi 10, chi 3. Provi a moltiplicare, non dico per tutti i 287 comuni della Toscana, ma anche solo per la metà e verrà fuori una bella cifra. Miliardi che potrebbero rappresentare una boccata di ossigeno per la nostra economia».

Non racconti che il governo è autolesionista.

«No, una ragione c'è, pur nell'assurdità del meccanismo. Siccome ci sono comuni non virtuosi, la preoccupazione del governo è di tenere sotto controllo la spesa. Però il controllo viene fatto senza fare distinzioni, mettendo tutti nello stesso calderone».

Accusano l'Anci, in quanto «sindacato» dei comuni, di non aver fatto la voce grossa con il governo per non perdere i comuni non virtuosi.

«Certo, l'Anci è l'associazione di tutti i comuni. Virtuosi o meno. Di destra e di sinistra. Accusarci però di non fare la voce grossa è falso. La battaglia è ancora aperta...».

M.L.

Storie La maggioranza della società informatica è della Regione. E in una recente gara, da quasi 2 milioni, l'ha vinta il socio privato di minoranza

Molise: soldi pubblici, affari privati

All'appalto per la manutenzione della rete informatica regionale successo di Infomolise srl, partner con il 49% della società

SERGIO RIZZO

Se si eccettua la Valle D'Aosta, la Regione più piccola d'Italia è il Molise. Piccola: ma i soldi non le mancano, almeno a giudicare da quello che spende. L'informatica, per esempio. Lo scorso anno Molise dati, un'azienda controllata al 51% dalla Regione, ha assegnato un appalto per il settore della sanità da 27 milioni di euro a Eutelia, gruppo di telecomunicazioni che ha poi fatto crac. Incarico passato in seguito, dopo la rescissione del contratto decisa dalla società pubblica, a un'altra ditta.

Il caso ha fatto un certo rumore in regione. Massimo Romano, consigliere nominato nelle liste dell'Idv di Antonio Di Pietro (partito dal quale ha successivamente preso le distanze) ne ha preso spunto per criticare la gestione degli appalti da parte della giunta presieduta da Michele Iorio. Nonché il ruolo di Molise dati, chiamando in causa l'amministratore delegato Mauro Belviso, qualificato da Romano nel suo *blog* come «il mandatario elettorale» del governatore.

«Da circa quattro anni denuncio la illegittima configurazione di Molise Dati come società falsamente ed erroneamente qualificata *in house* (come se fosse cioè parte della stessa amministrazione, alla quale prestasse servizi in esclusiva, ndr) che riceve annualmente decine di milioni di euro senza gara dalla Regione», sostiene il consigliere regionale, ricordando di aver sollevato la questione a Bruxelles, alla Corte dei conti e all'Autorità per la vigilanza sulle forniture pubbliche.

Che alla fine, con una decisione depositata il 28 luglio scorso gli ha dato ragione, argomentando testualmente che «Molise dati, in quanto società mista il cui socio non è stato scelto con gara, né, tanto meno, alla medesima sono affidati con gara i servizi che essa svolge a favore della Regione, è priva dei requisiti di legittimità che si desumono dalle norme e dai principi tanto in materia di *in house providing* quanto di società miste». L'italiano lascia un po' a desiderare, ma il concetto è chiaro.

Se tuttavia la società di Belviso non si può qualificare per l'*authority* come una società *in house*, ciò non toglie che qualcosina «in casa» accada, eccome. Il 13 ottobre 2009 la Gazzetta ufficiale di Bruxelles ha pubblicato il risultato di una gara indetta da Molise dati per la manutenzione della rete informatica della Regione. Valore: un milione 858.979 euro e 60 centesimi. Iva esclusa. Chi l'ha vinta? Un «raggruppamento temporaneo» di due imprese. Una di queste è nientemeno che Infomolise srl: ovvero il socio privato titolare del 49% di Molise dati. Quando si dice il caso...

RIPRODUZIONE RISERVATA